

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro. (1072)	507
PRESIDENTE	507, 508, 509, 511, 512, 513 514, 515, 516
VIGORELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	508, 511, 513 516
MAGLIETTA	508
VENEGONI	509, 515
MONTELATICI	509
GITTI	509, 513
BUTÈ	510
CACCIATORE	511, 515
DI VITTORIO	512, 513, 514
LIZZADRI	512
GUI	512, 513, 514
REPOSSI	513, 514
SANTI	513, 515
AIMI	513
PENAZZATO	514
DRIUSSI	515
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	516

La seduta comincia alle 9,45.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro. (1072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, a seguito delle ampie discussioni svoltesi sull'argomento nel corso di precedenti sedute della Commissione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alle risultanze delle discussioni stesse, si riservò di dare una diversa formulazione all'articolo unico del disegno di legge in modo che, per le aziende, risultasse il più oneroso possibile il ricorso al lavoro straordinario.

Do quindi lettura del testo sostitutivo che viene sottoposto all'esame della Commissione.

ARTICOLO UNICO.

« Dopo l'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è inserito il seguente articolo:

ART. 5-bis.

« L'esecuzione nelle imprese industriali, del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario o individuale, è vie-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1955

tata, salvi i casi di esigenze tecnico-produttive inderogabili e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

L'esecuzione, del lavoro straordinario, nei casi consentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo, che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario ed hanno impedito la assunzione di altri lavoratori.

La comunicazione non è obbligatoria se il lavoro straordinario sarà eseguito nel bimestre presumibilmente per non più di sei giorni, anche non continuativi; deve in ogni caso essere effettuata al sesto giorno se il lavoro straordinario eccederà tale termine.

L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 10 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda a' sensi del successivo articolo 9, modificato dall'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 ».

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro subito che, nella formulazione del nuovo testo del disegno di legge, è stato tenuto conto delle opinioni manifestate dalla Commissione in sede di esame del precedente testo. Pur vietando in linea di massima il lavoro straordinario, si è ritenuto opportuno consentirne l'effettuazione in particolari casi: quando cioè esso abbia carattere saltuario-occasionale. Non si è potuto ignorare, infatti, che talvolta sussistono speciali situazioni delle quali occorre tener conto.

Allo scopo, comunque, di rendere il lavoro straordinario il meno conveniente possibile per il datore di lavoro, si è ribadito l'obbligo del pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti di lavoro e si è stabilito il versamento, a carico dell'impresa, di una percentuale abbastanza rilevante a favore del

fondo per la disoccupazione. Sono, inoltre, previste delle sanzioni a carico del datore di lavoro che contravvenisse alle disposizioni regolanti il ricorso al lavoro straordinario. Non si è ritenuto, invece, necessario estendere il campo di applicazione del provvedimento. Infatti, sia nel settore del credito come in quello del commercio il problema della disoccupazione è profondamente diverso da quello esistente nel settore industriale.

PRESIDENTE. Queste dichiarazioni del Ministro consentono, a norma del regolamento, di riaprire la discussione generale. D'altronde, penso sia necessario uno scambio di idee sul testo di cui dianzi ho dato lettura.

MAGLIETTA. Mi pare che, nel nuovo testo, sia riportata sostanzialmente la dizione del vecchio testo e che non manchino alcune contraddizioni. Nel primo comma si parla di divieto assoluto del lavoro straordinario, il quale però è ammesso solo se risulti saltuario o individuale o tecnicamente giustificato. Nel secondo comma è detto che l'esecuzione del lavoro straordinario deve essere comunicata entro 24 ore dall'inizio, mentre nel terzo comma si afferma che detta comunicazione non è affatto obbligatoria se si presume che nel bimestre il lavoro straordinario sarà eseguito per non più di sei giorni. Quindi, sia pure da un punto di vista puramente letterale, è evidente un certo contrasto di concetti.

In pratica, poi, mi domando: chi deve giudicare della saltuarietà e della individualità del lavoro straordinario, o della esigenza tecnico-produttiva che lo determina?

Evidentemente, il padrone dell'azienda; il quale poi avrebbe l'obbligo di fare una certa comunicazione entro 24 ore dall'inizio, a meno che non ritenga che il lavoro straordinario, saltuario o individuale, non comporti un periodo di oltre sei giorni a bimestre.

Tutto questo calcolo che il proprietario di un'azienda dovrebbe fare è, secondo me, assai equivoco e può dar luogo a mille scappatoie.

Dire che si possono fare, senza autorizzazione, sei giorni a bimestre di straordinario, significa concedere all'intera maestranza di una impresa tale possibilità, e quindi anche al personale dirigente e amministrativo compreso. Ecco perciò che balza evidente come, pur facendo lavorare tutti i giorni, straordinariamente, i soli reparti che interessano, il totale delle ore che ne risulterebbe, paragonato a tutto il personale al completo, potrebbe anche non arrivare per quantità, al limite dei sei giorni concessi, permettendo così al datore di lavoro di continuare ad agire impunemente, come per il passato, senza assumere

altra mano d'opera e senza incorrere in alcuna penale.

Se si vuole ottenere qualche cosa di concreto occorre, pertanto e necessariamente, trovare altre formule che diano veramente la possibilità di aumentare la mano d'opera occupata; diversamente è del tutto inutile fare questa legge: noi otterremmo magari di occupare un ragioniere di più, e forse anche un avvocato di più ogni tanti operai; ma non risolveremmo, neppure parzialmente, il problema della disoccupazione.

VENEGONI. Io credo che la nuova formulazione del provvedimento costituisca, in effetti, un notevole passo avanti nello sforzo non tanto di vietare il lavoro straordinario quanto di regolamentarlo. Tuttavia mi sembra che ci siano delle evidenti lacune da colmare. Ritengo che non si possa fare riferimento a concessioni di sei giorni in due mesi, anche non continuativi, senza precisare dei limiti.

Siccome, in base alla legge vigente, lo straordinario non può superare le due ore per ogni giornata di lavoro, occorre almeno precisare questo punto: altrimenti alcuni datori di lavoro potrebbero anche arrivare alla conclusione che, invece di far fare del lavoro straordinario serale, i lavoratori possano essere chiamati a lavorare per più ore di seguito in sei giornate festive di un bimestre, senza per questo essere obbligati a fare alcuna comunicazione o denuncia.

Nelle precedenti discussioni sull'argomento, la Commissione fu pressoché unanime nel riconoscere che il rimedio più efficace fosse quello di rendere più oneroso che mai il lavoro straordinario, dal punto di vista economico. Orbene, io penso che il caricare il lavoro straordinario di un contributo del 10 per cento a favore del fondo per la disoccupazione non sia, da solo, strumento sufficiente per lo scopo che ci siamo prefissi. Conoscendo quale differenza esiste tra il costo del lavoro normale, con tutti gli obblighi annessi e connessi e quello del lavoro straordinario, si comprende benissimo che non sarà questo 10 per cento a rendere non conveniente al datore di lavoro il lavoro straordinario.

Senza un peso notevole che scoraggi definitivamente l'abitudine del ricorso al lavoro straordinario, anche quando non è richiesto da inderogabili esigenze, non si può raggiungere lo scopo. Quanto poi alla dizione: « lavoro straordinario saltuario o individuale » faccio osservare che non è esatta; il lavoro straordinario è sempre individuale; pertanto penso che sia più efficace la dizione normale,

per la quale il lavoro straordinario è qualificato come « saltuario ed eccezionale ».

Per quanto riguarda, poi, le sanzioni previste dall'ultimo comma, io credo che esse siano ugualmente insufficienti, perché sarà facile ai datori di lavoro, con l'aiuto magari di qualche ragioniere, fare dei calcoli e trovare che sarà sempre più proficuo per essi fare lavorare tutte le maestranze per l'intera domenica, piuttosto che assumere altra mano d'opera.

Se si vuole affrontare e risolvere il problema della disoccupazione, che è veramente gravissimo, soprattutto in rapporto al fatto che sono centinaia di migliaia coloro che prolungano normalmente ed abitualmente il loro orario di lavoro, occorre scoraggiare il datore di lavoro con sanzioni che facciano veramente perdere l'abitudine, invalsa ormai da troppo tempo. E poiché è evidente l'impossibilità di severi e continuati controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro; anche perché i datori di lavoro hanno sempre trovato la scappatoia di pagare fuori busta le ore straordinarie, senza registrarle, mi pare che, se vogliamo rendere efficaci le misure proposte, dobbiamo fare intervenire i sindacati affidando a questi la funzione di denunciare i soprusi o, per lo meno, i casi più gravi di infrazione.

Solo così, a mio avviso, sarà possibile effettuare un controllo; controllo non esercitato dal singolo lavoratore, che può avere interesse a non farlo, ma dal sindacato che rappresenta l'interesse della comunità dei lavoratori di ciascuna categoria. L'intervento dei sindacati costituirebbe una remora notevole alle infrazioni da parte dei datori di lavoro. Dovrebbe pertanto essere concesso ai sindacati il diritto di venire a conoscenza delle comunicazioni fatte dagli imprenditori agli Ispettorati del lavoro.

PRESIDENTE. Sembra anche a me che il terzo comma del nuovo testo debba essere soppresso per evitare che generi confusioni e si trasformi nel mezzo idoneo a rendere vana la legge.

MONTELATICI. Concordo. Penso che non si sia valutata sufficientemente la gravità della concessione di sei giorni di lavoro straordinario nel bimestre. Infatti, questi sei giorni ogni bimestre rappresentano 48 ore per ogni lavoratore e questo toglierebbe senz'altro efficacia alla legge. Io ritengo che la denuncia debba essere obbligatoria in tutti i casi entro le 24 ore dall'inizio.

GITTI. Anzitutto io penso che sia meglio precisare il carattere del lavoro straordinario; mi sembra, infatti, che l'attuale testo allarghi

molto il concetto. Il fatto di dire che il lavoro straordinario sia saltuario non è sufficiente; bisogna trovare una definizione che dia la sensazione che sia veramente lavoro eccezionale, straordinario. Non riesco poi a vedere un nesso qualsiasi fra il fatto della denuncia obbligatoria dopo le 24 ore dall'inizio, con l'altro fatto che consente di effettuare, senza denuncia, sei giorni di lavoro straordinario nel bimestre. Ho una notevole pratica di officina e posso affermare che, con questo sistema, si offre la possibilità di far fare tutto il lavoro straordinario che si vuole, dividendo i lavoratori in tanti gruppi.

Quanto alle sanzioni, noi dobbiamo renderle tali da scoraggiare l'imprenditore. Il lavoro straordinario deve costare almeno quanto quello normale: sarà una spinta maggiore verso l'assunzione di nuova mano d'opera.

Circa l'Ispettorato del lavoro, non posso che confermare quanto ho ripetutamente detto in altre circostanze e cioè che, con la limitatezza degli elementi a disposizione, detto Ispettorato può fare ben poco, mentre, invece, per rendere funzionante la legge sul lavoro straordinario è assolutamente necessario avere elementi idonei onde i controlli riescano veramente efficaci ed impediscano agli imprenditori di apprestare facili e false giustificazioni. Quindi, insisto su questo punto che ritengo fondamentale la scelta qualitativa degli ispettori.

Ritengo, inoltre, che si debba prendere in dovuta considerazione anche la possibilità di informare le organizzazioni sindacali delle denunce per lavoro straordinario inviate all'Ispettorato del lavoro. In tal modo, nelle grandi e medie aziende, il provvedimento in esame potrà dare certamente dei buoni risultati. Nelle piccole aziende, invece, dove non potrà certo intervenire l'Ispettorato del lavoro e dove i lavoratori stessi non potranno esimersi dal fare il lavoro straordinario, anche supponendo che la legge li ponesse nella condizione di potersi difendere, le segnalazioni debbono essere fatte per forza dalla organizzazione sindacale: bisognerebbe che questo fosse ben precisato nel testo del provvedimento in esame.

BUTTÈ. È fuori di dubbio che il Ministro ha tenuto ben presente, nella formulazione del nuovo testo, tutto quanto era stato rilevato dalla Commissione, e mi rendo conto di come riesca estremamente arduo il condensare tutte le osservazioni fatte e quelle che possono ancora essere fatte in un unico articolo aggiuntivo. Sono, pertanto, del parere che occorra

rivedere e aggiornare tutta la legge in vigore, la quale risale al 1923. Poiché abbiamo sollevato l'opinione pubblica e l'ambiente delle fabbriche intorno ad un problema interessantissimo, legato all'ancor più importante problema della disoccupazione, penso che dobbiamo fare qualche cosa di più concreto e più vasto.

La questione, poi, della limitazione del campo di applicazione della legge non è, per me, molto giusta. È vero che il credito, ad esempio, presenta tutta un'altra situazione, ma è anche vero che rispetto al lavoro straordinario è un settore che può offrire largo campo per l'applicazione della legge di cui ci stiamo occupando.

Mi pare, inoltre, che ci sia un certo contrasto fra i vari articoli della legge tuttora in vigore. L'articolo 5, ad esempio, autorizza la effettuazione del lavoro straordinario quando vi sia un accordo tra le parti, in aggiunta comunque alla giornata normale di lavoro e limitatamente a due ore; l'articolo aggiuntivo 5-bis, che stiamo esaminando, vieta — invece — il lavoro straordinario. Cosa ne deriva, dunque? Valgono le due ore già regolate, o vale la norma nuova?

Lo straordinario, sempre per l'articolo 5 della legge in vigore, deve essere concordato tra le parti. Ecco allora che, se volessimo rivedere la questione dell'incarico alle commissioni interne o alle rappresentanze sindacali, per le denunce di lavoro straordinario, noi potremmo utilmente inserire anche questo punto.

E ancora, il citato articolo 5 stabilisce che il lavoro straordinario deve essere computato a parte; quindi, dal momento che si è pensato di far carico ai datori di lavoro di un 10 per cento a favore del fondo per la disoccupazione, mi parrebbe logico imporre la tenuta di un registro nuovo a parte, oltre quello delle paghe normali, così che gli ispettori trovino facilitata la possibilità dei controlli. Oltre tutto, poiché stabiliamo che chi contravviene alle disposizioni, cade automaticamente sotto le sanzioni previste, dobbiamo pure trovare il mezzo adatto per la identificazione di tali infrazioni. L'istituzione del libro per gli straordinari ci darà modo di avere un quadro perfetto della impostazione tecnico-amministrativa dell'azienda e ci consentirà di avere elementi adatti di valutazione.

Ci sarebbero ancora altre osservazioni da fare, se volessimo prendere in esame tutta la materia del lavoro straordinario. Non dobbiamo dimenticare che la legge in vigore risale al 1923: è logico che, attraverso un tren-

tennio, si sia manifestata una notevole evoluzione nel campo del lavoro e tutta una nuova casistica, per cui senz'altro urge una revisione generale di tutta la materia.

CACCIATORE. Trovo che non sia giustificata l'applicazione della legge al solo settore dell'industria. Nell'Italia meridionale vi è, ad esempio, il grave problema della disoccupazione in agricoltura: non c'è bracciante che non venga ingaggiato per lavorare dall'alba al tramonto con la conseguente limitazione del numero degli occupati.

La situazione è, inoltre, grave anche nel campo impiegatizio, sia del credito che del commercio. Le aziende bancarie, ad esempio, per diversi mesi all'anno, fanno fare ore ed ore di straordinario agli impiegati invece di assumere altro personale. Nel momento in cui ci accingiamo a regolamentare il lavoro straordinario non possiamo trascurare alcun settore. Dobbiamo anche osservare bene la tabella riguardante il lavoro discontinuo, perché in base ad essa accade spesso, specie nel campo impiegatizio, che si facciano fare anche dieci ore di lavoro al giorno senza alcuna retribuzione straordinaria. Si dirà, a giustificazione, che vi sono i contratti collettivi di lavoro; invece, molti dei lavoratori cui ho accennato, non sono in condizioni di rivendicare il diritto alla limitazione di orario, proprio per mancanza di contratto. Rivediamo quindi tutta intera la legge che regola il lavoro straordinario e apportiamo tutte quelle modifiche che si manifestano necessarie.

PRESIDENTE. Ritengo che il prolungamento della discussione generale, conseguente alle odierne dichiarazioni del Ministro Vigorelli, abbia sufficientemente chiarito il favorevole orientamento della Commissione.

Dichiaro, quindi, nuovamente chiusa la discussione generale.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In linea di massima vorrei osservare che questo articolo aggiuntivo è coordinato alla legge in vigore proprio perché limita il suo campo di azione alle imprese industriali. La legge, invece, nel suo insieme, riguarda tutta l'attività dei vari settori produttivi. La limitazione del provvedimento ha la sua ragione logica e sociale: nelle aziende industriali è particolarmente urgente intervenire, anche perché proprio da esse si possono ricavare maggiori, efficaci risultati nel campo dell'occupazione. Nel settore del commercio le cose procedono molto diversamente.

Provvedimenti adatti alle grandi imprese industriali, che occupano un rilevante numero di operai e che fanno fare centinaia

di migliaia di ore di lavoro straordinario al mese, non potrebbero tornare utili ad esso. Per queste ragioni, quindi, l'articolo 5-bis, sottoposto all'esame della Commissione, non è in contrasto con gli altri che costituiscono il complesso della legge 15 marzo 1923, n. 692. Quanto alla non obbligatorietà della denuncia per il lavoro straordinario che, presumibilmente, non superi le sei giornate nel bimestre, debbo dichiarare che è stata prevista unicamente perché mi è sembrato che la Commissione, nel corso delle discussioni sul testo precedente, che prevedeva ben 15 giorni di lavoro straordinario, fosse orientata a non negare alle imprese industriali la possibilità, in misura sia pure molto limitata, del ricorso a questo genere di lavoro.

Personalmente non avrei alcuna difficoltà ad accedere alla richiesta di soppressione dell'intero terzo comma, anche perché è evidente che, quando facciamo obbligo alle imprese di denunciare entro le 24 ore il ricorso al lavoro straordinario, noi diamo alle imprese stesse la possibilità di ricorrervi in certe determinate circostanze. E in questi casi sarà l'Ispettorato del lavoro, cui compete autorizzare, eventualmente limitandolo, il lavoro straordinario, a valutare favorevolmente o meno la richiesta degli industriali.

Per quello che riguarda l'intervento dei sindacati, dico subito che non sono contrario; ma mi pare che ciò debba riguardare la disciplina sindacale nel suo insieme. Noi non possiamo, a proposito del lavoro straordinario, creare una particolare funzione del sindacato a meno di riconoscere al sindacato stesso la medesima funzione per altre questioni.

Identica osservazione vale circa la modificazione dell'insieme della legge nella quale si vuole inserire questo articolo 5-bis. Detta legge va modificata, d'accordo, ma il disegno di legge che il Governo ha ritenuto di sottoporre all'approvazione del Parlamento ha uno scopo immediato. Basterebbe che la Fiat, ad esempio, abolisse le 400.000 ore di straordinario che fa normalmente al mese, per trovare lavoro ad un numero notevole di operai torinesi. Nel frattempo, potremmo provvedere anche ad aggiornare adeguatamente tutto il complesso della legge in vigore.

Circa l'ulteriore aumento del 10 per cento della retribuzione relativa al lavoro straordinario, da versare dall'impresa a favore del fondo per la disoccupazione, non ho opinioni particolari da esprimere: ritengo solo superflua una sproporzione dell'aggravio, tanto più che, nel successivo comma, sono previste delle

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1955

ammende piuttosto forti, tali da scoraggiare gli imprenditori.

Per le ragioni esposte, ritengo che la Commissione possa approvare il disegno di legge.

Il Governo si impegna, a sua volta, a mettere immediatamente allo studio un provvedimento legislativo tendente ad apportare radicali modifiche alle norme contenute nella legge 15 marzo 1923, n. 692.

PRESIDENTE. Possiamo, dunque, passare all'esame dell'articolo unico. Per meglio consentire una efficace discussione ne do, nuovamente, lettura:

ARTICOLO UNICO.

« Dopo l'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è inserito il seguente articolo.

ART. 5-bis.

« L'esecuzione nelle imprese industriali, del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario o individuale, è vietata, salvi i casi di esigenze tecnico-produttive inderogabili e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio, nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo, che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario ed hanno impedito la assunzione di altri lavoratori.

La comunicazione non è obbligatoria se il lavoro straordinario sarà eseguito nel bimestre presumibilmente per non più di sei giorni, anche non continuativi; deve in ogni caso essere effettuata al sesto giorno se il lavoro straordinario eccederà tale termine.

L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 10 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda a' sensi del successivo articolo 9, modificato dall'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 ».

DI VITTORIO. Condivido l'opinione del Ministro di approvare subito il disegno di legge e di procedere, in un secondo tempo, all'aggiornamento delle norme vigenti.

Dato che, in sostanza, il provvedimento ha lo scopo di vietare il ricorso al lavoro straordinario, mi associo alla proposta soppressione del terzo comma, che costituirebbe una facile scappatoia. Propongo, inoltre, che, nel primo comma, venga soppressa la parola: « inderogabili », che pure costituirebbe una scappatoia. Infatti, una grande impresa potrebbe obiettare che, avendo un determinato numero di macchine, a ciascuna delle quali è addetto un determinato numero di operai, si trova nella impossibilità di assumere altro personale perché non si possono adibire ad una macchina, ad esempio, due operai e mezzo. Se noi aboliamo il terzo comma e vietiamo assolutamente il lavoro straordinario, avverrà che la stessa grande impresa, se vorrà svolgere la stessa quantità di lavoro, si sentirà obbligata ad acquistare altre macchine e ad assumere altro personale. Essendo vietato il lavoro straordinario, l'industriale deve infatti concepire i suoi piani di lavorazione in base al personale ordinario e alle attrezzature del suo stabilimento.

LIZZADRI. Secondo me lo straordinario non dovrebbe essere esentato dai contributi assicurativi. Coloro che ricorrono più frequentemente alla Cassa malattie sono proprio quelli che fanno lo straordinario e quindi sfruttano maggiormente la loro resistenza fisica. È dunque inconcepibile che, mentre la predetta Cassa malattie è fortemente *in deficit*, proprio quei datori di lavoro che, facendo fare lo straordinario, costringono alcuni lavoratori a ricorrere più frequentemente all'assistenza, non debbano pagare i contributi relativi. Occorre pertanto mettere il datore di lavoro nella impossibilità di evadere dal pagamento dei contributi assicurativi anche sulla retribuzione relativa al lavoro straordinario, perché altrimenti esso avrà convenienza a ricorrervi nonostante i maggiori oneri previsti dal nuovo articolo.

PRESIDENTE. C'è un massimale per i contributi all'I.N.A.M.

GUI. Bisogna vedere se, pagando il 10 per cento a favore del fondo per la disoccupa-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1955

zione, il costo dell'ora straordinaria non sia sempre inferiore al costo dell'ora normale, compresi i contributi assicurativi. È evidente che, se, nonostante tutto, permanesse la convenienza per il datore di lavoro al ricorso al lavoro straordinario, non raggiungeremmo lo scopo di fare assumere nuova mano d'opera e falliremmo nell'intento.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sui lavori straordinari, generalmente, non vengono pagati i contributi; però non è la legge che autorizza questo.

GITTI. Ciò avviene perché le retribuzioni relative alle ore straordinarie vengono pagate a parte, fuori busta.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Tutto questo conferma la necessità e l'urgenza di accertare quale sia la situazione dei contributi previdenziali onde aggiornarla alla norma contenuta nel disegno di legge in esame. Non possiamo apportare modifiche in quel campo con un provvedimento che riguarda il lavoro straordinario. Se mai, la Commissione può votare un ordine del giorno per invitare il Governo, non solo a predisporre la revisione delle leggi vigenti in materia di orario di lavoro, ma anche di quelle relative al versamento dei contributi previdenziali.

REPOSSI. Posso assicurare che anche il lavoro straordinario è soggetto a tutti gli oneri sociali. È fatta eccezione per il contributo assegni familiari per il quale esiste un massimale di lire 5400 settimanali di retribuzione.

SANTI. Ritengo che, elevando dal 10 al 20 per cento la percentuale a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione si possa essere certi della non convenienza, per il datore di lavoro, al ricorso al lavoro straordinario.

PRESIDENTE. Fino a quando gli operai si presteranno a svolgere in una azienda il lavoro straordinario ho l'impressione che poco ci sarà da fare. Ad ogni modo il disegno di legge in esame rappresenta un tentativo di impedire lo straordinario come tale. Occorrerà, naturalmente, una buona vigilanza. Molto dipenderà anche dal contributo del sindacato e soprattutto dalla collaborazione degli stessi operai.

Il nostro compito, ora, è di predisporre la norma legislativa, la più chiara ed inequivoca possibile.

Poiché ho sentito varie proposte di emendamento, riferentisi ora all'uno ora all'altro

comma, penso sia opportuno procedere per divisione all'approvazione dell'articolo.

Do quindi, ancora, lettura del primo comma:

« Dopo l'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è inserito il seguente articolo:

ART. 5-bis.

L'esecuzione, nelle imprese industriali, del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario o individuale, è vietata, salvo i casi di esigenze tecnico-produttive inderogabili e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori ».

DI VITTORIO. Ripeto la mia proposta. Invece di dire: « Esigenze tecnico-produttive inderogabili », sarebbe opportuno usare l'aggettivo « eccezionali ». Usando il primo aggettivo, infatti, troppo si lascia alla discrezione del datore di lavoro.

Sopprimerei poi, sempre al fine di elaborare una norma chiara e priva di ogni possibile appiglio, le parole « o individuali ».

GUI. Effettivamente si potrebbe speculare sulle parole « o individuali ». Conseguentemente, non ho nulla in contrario alla soppressione proposta dall'onorevole Di Vittorio. Anche per l'aggettivo « inderogabili » sono d'accordo che vada sostituito, ma preferirei che il nuovo aggettivo « eccezionali » fosse anteposto alla parola « esigenze ».

DI VITTORIO. D'accordo. Dovrei però fare un'altra proposta; sopprimere cioè le parole: « impossibilità di fronteggiarle ecc. » fino alla fine del comma. Si tratta, a me sembra, di una inutile frase che potrebbe generare confusioni.

Meglio essere chiari e lineari.

AIMI. Concordo con l'asserzione testè fatta dal collega Di Vittorio sulla opportunità di essere chiari e lineari.

Nel caso presente, però, la sua proposta di soppressione delle ultime parole del comma, è assai restrittiva.

Infatti, potrebbe darsi che, su un determinato mercato, si trovasse, ad un certo momento scarsità di mano d'opera qualificata e certe esigenze di produzione imponessero, invece, l'assunzione proprio di questa mano d'opera mancante o, al suo posto, la necessità del lavoro straordinario.

Come ovviarvi se, col suo voto, la nostra Commissione esclude come motivo di possibile ricorso al lavoro straordinario l'impossibilità di trovare mano d'opera sufficiente?

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1955

PENAZZATO. Concordo con quanto ha dichiarato il collega Aimi. È necessario prevedere questa situazione.

DI VITTORIO. A me sembra che l'ipotesi avanzata dai colleghi Aimi e Penazzato rientri in quella più vasta delle « esigenze tecnico-produttive e che quindi, con questa dichiarazione, potrebbe senz'altro approvarsi il mio emendamento soppressivo.

GUI. Non sono d'accordo. Qui si tratta del concorso di due situazioni di fatto, necessarie entrambe per determinare la possibilità di ricorso al lavoro straordinario.

Non bastano le « eccezionali esigenze tecnico-produttive » per ricorrere allo straordinario. È necessario che concorra un altro elemento « l'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di nuova mano d'opera ».

Solo concorrendo entrambe le circostanze, l'eccezione alla norma fondamentale, che vieta il lavoro straordinario, è possibile.

Ecco perché la proposta Di Vittorio è inopportuna e produrrebbe un effetto contrario alla volontà dello stesso proponente.

DI VITTORIO. Sono d'accordo. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché il Ministro propone, per migliore chiarezza una posposizione di termini all'inizio dell'articolo 5-bis, ritengo che si potrebbe votare il primo comma nel seguente testo, che tiene conto dei vari emendamenti suggeriti:

« Dopo l'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è inserito il seguente articolo:

ART. 5-bis.

Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

« L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti a' sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo, che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario ed hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori ».

Su questo comma non vi sono emendamenti sostanziali. Per maggiore chiarezza, e proprio per dare al testo quella inequivocabile interpretazione che l'onorevole Gui ha dato del primo comma, penso che si potrebbe chiarire come nella denuncia debbano essere bene elencati, e contemporaneamente, sia i motivi di ordine tecnico-produttivo, sia i motivi che hanno impedito nuove assunzioni. Perciò formulerei l'ultima parte del comma nel seguente modo: « i motivi di ordine tecnico produttivo che hanno impedito il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori ».

Pongo in votazione il secondo comma così modificato

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

« La comunicazione non è obbligatoria se il lavoro straordinario sarà eseguito nel bimestre presumibilmente per non più di sei giorni, anche non continuativi; deve in ogni caso essere effettuata al sesto giorno se il lavoro straordinario eccederà tale termine ».

Il Ministro ha dichiarato di non insistere sul mantenimento del terzo comma.

Pongo quindi in votazione l'emendamento soppressivo proposto da vari colleghi.

(È approvato).

Non vi sono invece emendamenti al quarto comma che è del seguente tenore:

« L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al quinto comma:

« L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 10 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute ».

L'onorevole Santi ha proposto di elevare dal 10 al 20 per cento la percentuale sul compenso per il lavoro straordinario da versare al fondo per la disoccupazione.

REPOSSI. Qui si tratta, evidentemente, di rendere il costo del lavoro straordinario one-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1955

roso nella stessa misura di quello normale. Il punto interessante è, quindi, di appurare quanto gli oneri assistenziali gravino sul lavoro ordinario e quanto su quello straordinario; come si suddividano fra i vari Istituti e come si commisurino.

Da una rapida informazione, testé assunta, ho potuto constatare come la maggior parte degli oneri sociali sia proporzionata alle paghe effettive e quindi venga a gravare anche sulle paghe per le ore straordinarie. Solo una minima parte è determinata attraverso un computo su massimali o minimali fissi. Rimane, tuttavia, il fatto che — spesso — le ore di straordinario vengono pagate sottomano e, con questo sistema, il datore di lavoro sfugge agli obblighi.

Tale scappatoia dovrebbe, in un certo senso, essere resa più difficile dalla presente legge. Penso quindi che, automaticamente, se si saprà far rispettare la legge, il costo del lavoro straordinario diverrà più oneroso.

SANTI. Ritengo che sia comunque necessario aumentare almeno al 20 per cento il contributo a favore del fondo disoccupati. Non facendolo, il lavoro straordinario verrà a costare sempre meno di quello normale e lo scopo della legge verrà frustrato.

VENEGONI. Debbo far notare che, anche se tutti gli oneri sociali gravassero in ugual misura sul lavoro ordinario e su quello straordinario, quest'ultimo sarebbe sempre meno oneroso in quanto le spese generali di impianto non avrebbero su esso alcuna incidenza. Sarebbe, quindi, sempre conveniente.

Per arrivare ad una soluzione soddisfacente, penso che si potrebbe accedere ad una via di mezzo. Fra il 10 ed il 20 per cento sceglierei il 15 per cento.

Ne faccio formale proposta.

DRIUSSI. Debbo manifestare qualche perplessità sulla obbligatorietà del pagamento, « in ogni caso », di detta percentuale. Non vorrei che si inferisse, talvolta ingiustamente, su certe aziende che, pur essendo disposte ad assumere qualche operaio in più, per fronteggiare determinate esigenze, non possono farlo per l'impossibilità di trovare manodopera all'ufficio di collocamento.

In caso di operai specializzati questo potrebbe accadere.

PRESIDENTE. Il disegno di legge ha soprattutto un valore sperimentale. Vediamo quale effetto produrrà nei grandi centri industriali, e — eventualmente — sulla base dell'esperienza, potremo proporre delle modifiche.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Venegoni relativo al 15 per cento.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma:

« Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda, a' sensi del successivo articolo 9, modificato dall'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 ».

Lo stesso Ministro Vigorelli propone di sostituire la seconda parte, *dalle parole* « con l'ammenda, a' sensi ecc. » fino alla fine, *con le parole* « con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva ».

CACCIATORE. Non mi sembra esatta la dizione dell'ultimo comma per quanto riguarda l'ammenda sino a lire 200 al giorno « per ogni lavoratore occupato nello straordinario ».

PRESIDENTE. Effettivamente la formulazione è un po' imprecisa, ma il Ministero del lavoro, nell'impartire le disposizioni del caso, preciserà che l'ammenda va applicata per ogni persona occupata abusivamente nello straordinario.

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo modificato proposto dal Ministro.

(È approvato).

Con l'approvazione dei vari emendamenti, l'articolo unico del disegno di legge risulta così formulato:

Dopo l'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è inserito il seguente articolo:

ART. 5-bis.

Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1955

dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do, ora, lettura di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Buttè e Cacciatore:

« La XI Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 1072, concernente modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro, invita il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a predisporre la completa revisione del citato decreto-legge, dei regolamenti e delle leggi vigenti in materia di orario di lavoro e sottoporre con urgenza al Parlamento un nuovo testo unico.

Ritiene, inoltre, di indicare nella maggiore onerosità, il criterio da applicare nelle norme che dovranno disciplinare il ricorso alle protrazioni di orario e al lavoro straordinario e che rivedranno le disposizioni attuali anche al riguardo del versamento dei contributi previdenziali ».

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro » (1072):

Presenti e votanti	47
Maggioranza	24
Voti favorevoli	47
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciuffoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Bufardeci, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Cerreti, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, La Spada, L'Eltore, Lizzadri, Maghetta, Marangoni Spartaco, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Perlingieri, Roasio, Rubinacci, Santi, Rapelli, Repossi, Scaglia Vito, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE ¶
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI